


CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA



REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA CONSORZIALE IN DATA 28.06.2011 N. 53/A/492

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON PROVVEDIMENTO ADOTTATO NELLA SEDUTA DELL'8.11.2011 E NOTIFICATO AL CONSORZIO IN DATA 09.11.2011 N.0523596/60.03/F.010.05.1 DI PROT.

AGGIORNATO CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE IN DATA 11.03.2016 N. 31/A/1605 E APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON PROVVEDIMENTO ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 5 MAGGIO 2016 E NOTIFICATO AL CONSORZIO IN DATA 09.05.2016 N. 180551 DI PROT.

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



SOMMARIO

CAPO I

Oggetto

<i>Art. 1. - Ambito di applicazione</i>	1
---	---

CAPO II

Conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze

<i>Art. 2. - Premessa</i>	2
---------------------------	---

<i>Art. 3. - Accesso ai fondi</i>	2
-----------------------------------	---

<i>Art. 4. - Zone di rispetto</i>	2
-----------------------------------	---

CAPO III

Divieti

<i>Art. 5. - Spazio di rispetto tra le sponde dei corsi d'acqua</i>	4
---	---

<i>Art. 6. - Divieti assoluti</i>	4
-----------------------------------	---

<i>Art. 7. - Divieti in caso di mancata concessione, licenza o autorizzazione</i>	5
---	---

CAPO IV

Concessioni

<i>Art. 8. - Concessioni e autorizzazioni</i>	7
---	---

<i>Art. 8. bis – Opere e manufatti esistenti a distanza non regolamentare</i>	7
---	---

<i>Art. 9. - Contenuto delle concessioni e autorizzazioni</i>	8
---	---

CAPO V

Obblighi dei consorziati

<i>Art. 10. - Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio</i>	9
--	---

<i>Art. 11. - Irrigazione con acqua dei propri fossi di scolo</i>	9
---	---

<i>Art. 12. - Prescrizioni inerenti la realizzazione di opere di scolo o scarichi</i>	10
---	----

<i>Art. 13. - Obblighi generali dei consorziati</i>	10
---	----

CAPO VI

Sanzioni

Sezione 1ª – VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA POLIZIA IDRAULICA E SANZIONI

Art. 14. - Fatti ed attentati criminosi	12
Art. 15. - Contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 6 e 7	12
Art. 16. - Contravvenzioni alle disposizioni degli artt. 6 e 14	12
Art. 17. - Verbali di accertamento delle contravvenzioni	12
Art. 18. - Verbali di accertamento delle contravvenzioni: contenuti	13
Art. 19. - Verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 18	13
Art. 20. - Procedura di cui all'art. 19	14
Art. 21. - Sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati	14

Sezione 2ª – SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 22. - Violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7	14
Art. 23. - Altre violazioni	15
Art. 24. - Inosservanza delle condizioni	15
Art. 25. - Violazione delle disposizioni del precedente art. 7: azioni	15
Art. 26. - Pagamento	15
Art. 27. - Accertamento delle violazioni	16

CAPO VII

Devoluzioni proventi

Art. 28. - Proventi delle ammende	17
-----------------------------------	----

CAPO VIII

Opere private

Art. 29. - Necessità di interventi sulla rete privata	18
Art. 30. - La rete privata: tipologie di opere	18
Art. 31. - I lavori e le opere a carico dei privati	18
Art. 32. - I lavori eseguiti dal Consorzio in via sostitutiva	19

CAPO IX

Gestione rifiuti

Art. 33. - Rifiuti abbandonati nei canali	20
---	----

ALLEGATI

<i>All. n. 1 - Nota n° 219474 del 18.04.2007 della Direzione Regionale Difesa del Suolo</i>	21
<i>All. n. 2 – Schema di modello di richiesta di concessione o autorizzazione-licenza</i>	24
<i>All. n. 3 - Schema di modello tipo per concessioni precarie</i>	27
<i>All. n. 4 – Schema di modello tipo per autorizzazioni-licenze</i>	30
<i>All. n. 5 - Schema della tabella indicata all'art. 9 - 1° comma, del regolamento</i>	31
<i>All. n. 6 - Schema di modello di verbale di accertamento di contravvenzione</i>	40
<i>All. n. 7 - Schema di modello di rapporto di accertamento di violazione amministrativa</i>	42
<i>All. n. 8 – DGRV n. 3309 del 23.10.2007</i>	44
<i>All. n. 9 – DGRV n. 793 del 31.03.2009</i>	46

CAPO I - OGGETTO

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio dal RD 8.05.1904, n. 368, come integrato dalla L. 24.11.1981, n.689.

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua individuati negli elenchi compilati, in contraddittorio fra un incaricato della Giunta regionale e un designato dal Consorzio, ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", nonché sulla rete irrigua sia tubata che a cielo aperto.

CAPO II - CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

ART. 2 - PREMESSA

Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione e la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

ART. 3 – ACCESSO AI FONDI

Il personale del Consorzio ed i mezzi d'opera consorziali o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto di cui al successivo art. 4, esclusivamente per effettuare i rilievi e gli interventi necessari senza che per ciò sia necessario di dare comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o del conduttore.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni.

ART. 4 - ZONE DI RISPETTO

Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 1 sono presenti con continuità fasce di rispetto, della larghezza di metri 4, misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore, destinate:

- a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
- c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
- d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;

e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le anzidette zone di rispetto avranno ampiezza, in ogni lato:

- di m. 4 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- di m. 4 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

Le zone di rispetto possono essere interessate solamente da colture erbacee.

Nessun compenso spetterà ai singoli proprietari interessati fino alla distanza di m. 2 dal ciglio dei canali di scolo od irrigui o di m. 2 dall'unghia esterna degli argini:

- per il transito sulle zone di rispetto di mezzi operativi e di personale del Consorzio, od operanti per conto di esso;
- per il deposito sulle zone di rispetto di erbe di sfalcio fondo e sponde canali;
- per il taglio od abbattimento di piante, arbusti, impedimenti in genere, ostacolanti l'operosità dei mezzi meccanici consorziali;
- per il deposito temporaneo del materiale di espurgo dei canali per la loro manutenzione e per il periodo necessario onde esso prenda quella consistenza atta allo spandimento sulle campagne circostanti, qualora non abbia caratteristiche tali che ne rendano obbligatoria la consegna alle pubbliche discariche, ovvero l'utilizzo previsto dalla legge.

Per il predetto deposito temporaneo o per la perdita di frutti pendenti nell'area eccedente i due metri in conseguenza al transito dei mezzi, i proprietari avranno diritto a compenso da valutarsi in funzione della superficie sulla quale il terreno di espurgo verrà depositato e con prezzo unitario che verrà fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su indicazioni fornite dai competenti uffici consorziali.

CAPO III - DIVIETI

ART. 5 - SPAZIO DI RISPETTO TRA LE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del successivo articolo 7, eseguire opere nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al precedente art. 1.

ART. 6 - DIVIETI ASSOLUTI

Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al precedente art. 1:

- a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di 6 metri per le piantagioni e siepi, recinzioni, condotte ed opere d'arte connesse, sottoservizi; di metri da 1 a 2 per movimento del terreno, m 6,00 per drenaggi e miglioramenti fondiari e da metri 6 a 10 per i fabbricati e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;
- b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 6, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia fabbricati, altri manufatti, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate purchè non rechino pregiudizio, e vengano garantite le attività di cui all'articolo 4; la sostituzione di tali fabbricati, piante e siepi, recinzioni, sottoservizi, condotte e linee aeree e ed opere d'arte non può essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite;

- c) qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli

argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;

- e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- g) qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- h) l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.

ART. 7 – DIVIETI IN CASO DI MANCATA CONCESSIONE, LICENZA O AUTORIZZAZIONE

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art. 1, 2° comma, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione, a norma dei seguenti articoli 8 e 9:

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;
- c) lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari e difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- f) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque di rifiuto di case, stabilimenti industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 6, lett. f);
- g) qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a

sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

- h) lo stabilimento di nuove risaie;
- i) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua; la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi d'acqua per uso dei fondi limitrofi;
- l) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- m) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade;
- n) il transito in fregio ai canali, sulle sommità o sulle banche arginali e nelle fasce di rispetto;
- o) catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto.

CAPO IV - CONCESSIONI

ART. 8 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), f), g), i), l), m), n), ed o) del precedente art. 7.

Sono invece permessi con semplice autorizzazione scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti, o fatti indicati alle lettere c), e) ed h) dello stesso art. 7.

I lavori, atti o fatti specificati alle lettere n) ed o) sono oggetto di concessione se interessano aree demaniali mentre sono oggetto di semplice autorizzazione scritta nel caso non interessino aree demaniali ma private.

ART. 8 bis - OPERE E MANUFATTI ESISTENTI A DISTANZA NON REGOLAMENTARE

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha la facoltà, in casi assolutamente eccezionali, definiti all'articolo 6 – comma b) – 2° capoverso, e a condizione che non riceva documento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze e che siano altresì garantite le attività di cui all'articolo 4, di tollerare la presenza di opere e manufatti esistenti a distanza non regolamentare, a fronte del pagamento di maggiori oneri finanziari annui di manutenzione della rete e delle opere idrauliche ed irrigue provocati da interferenze di opere e manufatti con la citata rete. Qualora il Consorzio ritenga non sussistano più tali condizioni, potrà intimare l'interessato e/o adire l'Autorità giudiziaria competente per la rimozione dell'opera e/o manufatto a spese dell'interessato.

L'importo annuo per tali maggiori oneri viene definito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per tipologia di opere omogenee e viene aggiornato periodicamente sentite le proposte e indicazioni fornite dai competenti uffici consorziali.

Nel caso in cui la presenza di opera o manufatto di cui ai commi precedenti sia tollerata, nel rispetto delle modalità di cui al primo comma del presente articolo, al Consorzio non potrà essere attribuita alcuna colpa o responsabilità qualora derivassero danni a persone, animali e cose conseguenti alla presenza delle opere in argomento.

Il presente articolo si applica sia alla rete che alle opere idrauliche ed irrigue gestite dal Consorzio, siano esse demaniali che private.

ART. 9 - CONTENUTO DELLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, (indicate, di massima, per ogni tipologia di intervento, nell'allegato n° 5 al presente Regolamento) la durata non superiore ad un trentennio per le concessioni, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale prezzo dell'uso concesso ed il canone annuo.

Nelle predette concessioni e autorizzazioni deve essere inoltre precisato che le medesime vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione, copie di atti, ecc.
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al ripristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione, di cui al precedente art. 9, deve provvedere alla sua trascrizione alla conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di cui al presente regolamento.

Le concessioni sono rinnovabili: per tale motivo il concessionario deve farne domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali maggiori spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di bonifica, prevista dai precedenti artt. 8-9, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

CAPO V - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

ART. 10 – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO

Col permesso scritto del Consorzio, i consorziati possono aprire per lo scolo delle acque meteoriche dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali.

I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente o la realizzazione di tombotti idoneamente presidiati con pietrame a difesa di sponde su entrambi i lati della bocca e sulla parte opposta del canale.

È di norma vietata la realizzazione di bocche per lo scarico delle scoline direttamente nei canali consorziali o demaniali.

Le scoline dovranno essere convogliate in un capofosso aziendale o interaziendale e solo in questo caso le acque potranno essere convogliate nella rete di scolo consorziale o demaniale. Lo scarico diretto delle scoline nella rete di scolo consorziale o demaniale comporta l'applicazione di maggiori spese dovute alla onerosità della manutenzione, per importi che vanno proposti dagli uffici e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, devono essere autorizzati dal Consorzio.

ART. 11 – IRRIGAZIONE CON ACQUA DEI PROPRI FOSSI DI SCOLO

Nei limiti consentiti dal Codice Civile, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni specificata al seguente art. 30 lettera a), purché osservino l'obbligo mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

ART. 12 – PRESCRIZIONI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SCOLO O SCARICHI

Ogni immissione di acque meteoriche, provenienti dai fondi agricoli, diretta o indiretta, nei corsi d'acqua di cui all'art 1 dovrà essere munita di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale autorizzazione nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del concessionario.

Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, nonché delle acque meteoriche di dilavamento, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio è comunque subordinato rispettivamente alla concessione od autorizzazione del Consorzio medesimo.

ART. 13 - OBBLIGHI GENERALI DEI CONSORZIATI

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.

In particolare i consorziati debbono:

- a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi, i fossi e i capofossi dovranno essere idonei a garantire il minimo volume di invaso di 150 m³/ha, salvo i casi di drenaggio sotterraneo in cui tale volume d'invaso deve essere garantito dai capifosso;
- c) rasare per lo meno due volte l'anno tutte le erbe che nascono nei detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, dei canali di scolo ed irrigui;
- j) laddove esistono tratti tombinati il richiedente concessionario dovrà tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratori.

CAPO VI - SANZIONI

Sezione I^a - Violazione delle norme sulla polizia idraulica e sanzioni

ART. 14 – FATTI ED ATTENTATI CRIMINOSI

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato RD n. 368/1904 sono puniti a termine della normativa vigente seguendo le procedure di cui al parere n° 35/07 della Direzione Regionale Affari Generali così come riportato nella nota n° 219474 del 18.04.2007 della Direzione Difesa del Suolo, allegato n° 1 al presente Regolamento.

ART. 15 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 7

Le contravvenzioni alle disposizioni degli art. 6 e 7 del presente regolamento sono punite, a termini del citato RD n. 368/1904, con sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del DLgs n. 507/1999.

ART. 16 – CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. 6 E 14

Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 14 s'intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e qualora egli persista, il Consorzio segnala le violazioni alle forze dell'ordine chiedendone l'intervento.

ART. 17 – VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come specificato nell'articolo seguente, sono redatti da Guardie giurate del Consorzio.

A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata si potrà procedere con la modalità contemplata all'articolo 27.

Il Consorzio segnala all'Autorità Giudiziaria competente l'intervento abusivo mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p..

ART. 18 – I VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI: CONTENUTI

I verbali di accertamento delle contravvenzioni devono contenere:

- 1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- 2) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
- 3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le eventuali prove a carico del contravventore;
- 4) il nome, cognome, domicilio abituale o residenza, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione; nonché le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
- 5) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
- 6) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 16;
- 7) la firma della guardia giurata che ha accertato la contravvenzione.

ART. 19 - VERBALI REDATTI SECONDO LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 18

Il verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 18 vengono trasmessi alla Giunta Regionale che emetterà l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del trasgressore e viene invitato lo stesso alla eventuale rimessa in pristino, Provvederà, altresì, su proposta del Consorzio, al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte. Nel contempo la Regione comunicherà al Prefetto l'emissione dell'ordinanza e il Consorzio provvederà a segnalare quanto

accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio, tutela dei beni culturali e del paesaggio ed edilizia.

ART. 20 - PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 19

Nel caso in cui la procedura di cui all'art. 19 non venga adempiuta dal trasgressore il Prefetto, sentito il Consorzio, provvederà a garantire l'applicazione degli artt. 153 e 154 del RD 368/1904.

ART. 21 - SORVEGLIANZA DELLA BUONA ESECUZIONE DEI LAVORI ORDINATI

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio, il quale, in caso di difformità, ne darà avviso alla Regione e al Prefetto.

Sezione II^a - Sanzioni amministrative

ART. 22 - VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 7

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs. 507/1999;

- 1) da € 8,26 a € 61,97 per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 5 o per non aver ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio, fatte salve le sanzioni previste in materia ambientale e tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- 2) da € 4,13 a € 41,32 per aver eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva autorizzazione ai sensi del sopraccitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio fatte salve le sanzioni previste in materia ambientale e tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- 3) da € 5,16 a € 12,91, secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinti delle colmate o di difesa delle opere di cui al precedente art. 1, 2° comma.

Qualunque sia il numero delle bestie l'ammontare totale della sanzione non può eccedere le € 38,73.

Nel caso di recidiva per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.

ART. 23 - ALTRE VIOLAZIONI

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art. 22, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 2,07 ad un massimo di € 123,95.

ART. 24 - INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

ART. 25 - VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRECEDENTE ART. 7: AZIONI

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 7, lettere a), b), c), d), g), e l), s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro e, qualora egli persista.

Il Consorzio segnala la violazione alle forze dell'ordine chiedendone l'intervento.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.

ART. 26 - PAGAMENTO

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato alla Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 507/1999.

ART. 27 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al capo VI°, sez. II° del presente regolamento, le guardie particolari giurate del Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

CAPO VII - DEVOLUZIONE PROVENTI

ART. 28 – PROVENTI DELLE AMMENDE

Spettano alla Regione del Veneto i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

Nel caso di rilascio di concessioni a sanatoria su opere già realizzate, prima della richiesta e che non siano difformi, per quanto è possibile verificare, alle norme di Polizia Idraulica ed alle prescrizioni tecniche e costruttive indicate dal Consorzio, verrà applicato un contributo risarcitario “una tantum” di € 258,23 (euro duecentocinquantotto virgola ventitre) conseguente ai maggiori oneri a carico del Consorzio per l’istruttoria.

CAPO VIII - OPERE PRIVATE

ART. 29 – NECESSITA' DI INTERVENTI SULLA RETE PRIVATA

Il Consorzio verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere con avviso che in caso di inottemperanza verranno effettuate le necessarie segnalazioni all'Autorità comunale per l'applicazione del Regolamento Comunale per la difesa dell'assetto idraulico del territorio o Regolamento Comunale fossi privati.

ART. 30 – LA RETE PRIVATA: TIPOLOGIE DI OPERE

Ai fini delle attività consortili di cui al presente capo la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:

- a) fossi e scoline, quelli posti a servizio di una sola proprietà e che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) fossi comuni, quelli posti a servizio di più proprietà;
- c) capifosso, quelli posti a servizio di più di una o più proprietà o con bacino scolante non inferiore a 15 ha o che comunque assolvano funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino che raccolgono le acque di più fossi o fossi comuni per il successivo scarico nella rete di bonifica.

ART. 31 – I LAVORI E LE OPERE A CARICO DEI PRIVATI

I lavori e le opere a carico dei privati sulla rete di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo si distinguono in:

- a) lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);
- b) lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);
- c) opere di nuova inalveazione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

ART. 32 – I LAVORI ESEGUITI DAL CONSORZIO IN VIA SOSTITUTIVA

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei frontisti e degli altri proprietari interessati.

Ai sensi dell'art. 34 della LR 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, anche avvalendosi se necessario della forza pubblica, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio di bonifica.

Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

CAPO IX – GESTIONE RIFIUTI

ART. 33 – RIFIUTI ABBANDONATI NEI CANALI

In merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali si fa riferimento alla D.G.R.V. n° 3309 del 23.10.2007 e n° 793 del 31.03.2009, allegati n° 8 e n° 9 al presente Regolamento.



18 APR 2007

Protocollo N° 219474/57.00.03

Allegati N°

tto

Demanio idrico dello Stato. Corsi d'acqua affidati ai Consorzi di Bonifica in regime di delegazione amministrativa ai sensi delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 3260/2002 e seguenti e relative pertinenze.
Indirizzi operativi in materia di violazione delle norme sulla polizia idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.D. 2669/1937.

TELEFAX

Sostituisce l'atto originale

e, p.c.

Ai Consorzi di Bonifica
del Veneto

Alle Unità Periferiche
del Genio Civile

All'Unione Regionale
Bonifiche

Alla Segreteria Regionale
all'Ambiente e Territorio

LORO SEDI

Amministrativo
[Signature]

Con recente parere n. 35/2007, la Direzione Regionale Affari Legislativi ha fornito delucidazioni in merito alla competenza all'adozione dell'ordinanza di rimessa in pristino stato in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 133 del R.D. 368/1904 nonché sulla corretta applicazione della disciplina diretta a tutelare le opere di bonifica, chiarendo che, sulla base della vigente normativa di settore, detta competenza è, attualmente, in capo al Prefetto.

Nel prendere atto dei contenuti del citato parere - e nelle more di una eventuale disciplina regionale che provveda ad uniformare ed omogeneizzare le procedure in materia - si ritiene opportuno, in questa sede, fornire alcune indicazioni per quanto attiene la normativa da applicare qualora dette violazioni interessino i corsi d'acqua che non fanno parte della bonifica ma che sono affidati alla gestione di Codesti Spettabili Consorzi in regime di delegazione amministrativa.

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Sedi di: Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - Via Paulicci, 34 - 30175 Marghera-Venezia
Tel. 041/2792357 - 041/2792772 - Fax 041/2792234

e-mail: difesusuolo@regione.veneto.it

<http://www.regione.veneto.it>

Cod. fisc. 80007580279

P.IVA 02392530279



0412/92234

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Nelle suddette ipotesi, infatti, trovano applicazione le norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904 e, con specifico riferimento alle contravvenzioni, il R.D. 2669/1937.

Al riguardo, va preliminarmente precisato che le violazioni delle norme di polizia idraulica sopra richiamate **non** sono state oggetto di depenalizzazione: il reato è previsto dall'art. 633 c.p. ed è perseguibile su querela di parte (*rectius*, per quanto qui interessa, dell'Ente gestore dell'area illecitamente occupata).

Tanto premesso, si riporta, nel seguito, la procedura da seguire nel caso di occupazione abusiva di area afferente il demanio idrico, mutuata dal Capo II°, artt. 15 e ss., del richiamato R.D. 2669/1937. Tanto, fermo restando che, in ogni caso, sarà cura di Codesti Consorzi di Bonifica concordare con le Unità Periferiche del Genio Civile l'iter che consenta la più efficace e puntuale azione amministrativa nei casi di cui trattasi.

1. L'addetto del Consorzio di Bonifica che abbia rilevato un abuso, ne redige apposito verbale (eventualmente in contraddittorio con l'autore del fatto), che viene trasmesso, a cura del Consorzio stesso, all'U. Per. del Genio Civile competente per territorio nonché al contravventore. Il Consorzio provvede, altresì, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
2. Il Dirigente responsabile dell'U. Per. interessata provvede a notificare all'abusivo occupante (e per conoscenza al Consorzio stesso) un'Ordinanza, contenente la diffida alla demolizione dell'opera ed alla rimessa in pristino stato dei luoghi, assegnando allo stesso un termine per l'adempimento, a pena di esecuzione d'ufficio;
3. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il Consorzio di Bonifica interessato provvede alla demolizione d'ufficio, con spese a carico dell'occupante.

Qualora il contravventore non sia conosciuto, il Consorzio provvede direttamente all'esecuzione d'ufficio delle opere di rimessa in pristino nonché alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria in merito ai fatti, affinché vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari per l'identificazione del medesimo.

*Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Difesa del Suolo*

*Sedi di: Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - Via Paolucci, 34 - 30175 Morghera-Venezia
Tel. 041/2792357 - 041/2792772 - Fax 041/2792234*

e-mail: difesa-suolo@regione.veneto.it

<http://www.regione.veneto.it>

Cod. Fisc. 80107540279

P. IVA 02982590279



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Avverso l'Ordinanza di cui al punto 2, è ammesso il ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 12/1972.

Il Presidente decide, sentita la Giunta Regionale, sulla scorta dell'istruttoria che è curata dagli Uffici della Direzione Difesa del Suolo, che provvederanno, in tale sede, ad acquisire ogni utile informazione sui fatti sia dal Consorzio di Bonifica che dall'Unità Periferica competenti.

Si deve precisare, per completezza, che le disposizioni di cui sopra, desunte dai richiamati artt. 15 e ss. del R.D. 2669/1937, cui si fa comunque rinvio, non trovano applicazione nelle ipotesi di abbandono abusivo di rifiuti in aree del demanio idrico, soggette a diverso regime normativo.

A disposizione per ogni chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
Ing. Luigi FORTUNATO



P.O. Affari Generali e Contenzioso
Responsabile: d.ssa Patrizia PEDERSINI
Tel. 041 2792314

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio
Direzione Difesa del Suolo

Sedi di: Calle I'riuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - Via Paolucci, 34 - 30175 Marghera-Venezia
Tel. 041/2792337 - 041/2792772 - Fax 041/2792234

e-mail: difesusuolo@regione.veneto.it

<http://www.regione.veneto.it>

cod. fisc. 80007580279

R IVA 02852630279

SCHEMA DI MODELLO DI RICHIESTA DI CONCESSIONE
O AUTORIZZAZIONE-LICENZA
(da presentare in carta libera)

....., li

Spettabile
Consorzio di bonifica
DELTA DEL PO
Via Pordenone, 6
45019 Taglio di Po

Oggetto:Richiesta di concessione/licenza^(*) (R.D. 8 maggio 1904 n. 368; L. 24.11.1981 n° 689, L.R. 8 maggio 2009 n° 12 Regolamento consorziale di polizia idraulica) per.....

Il/La sottoscritto/a
nato/a il a
residente a (Comune) Provincia di
Via n. tel. n.
Codice Fiscale/Partita IVA

CHIEDE

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di cui al R.D. n. 368 dell'8 maggio 1904 e al Regolamento consorziale di polizia idraulica

Concessione

Autorizzazione-Licenza

per

.....
.....

da realizzare in Comune di località
foglio n. mappale n. bacino.....

impegnandosi sin d'ora a rispettare le condizioni che gli saranno prescritte e le norme tutte alle quali la concessione/licenza^(*) è assoggettata nonché a corrispondere il canone/contributo^(*) annuo che gli sarà richiesto.

.....
^(*) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

Si allega la seguente documentazione in n° 3 copie: (vedere pagina seguente)

-
-
-

Al fine dell'istruttoria della presente pratica, comunica che il tecnico incaricato della progettazione è il sig. residente a
..... tel. n. iscritto all'Albo
Professionale al n.

Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE

.....

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL CONSORZIO IN N. 1 ORIGINALE E N. 2 COPIE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE/LICENZA^(*)

- 1) Domanda completa di dettagliato oggetto, di dati anagrafici, di residenza, di codice fiscale e di recapito telefonico del richiedente.
- 2) Documento d'attestazione del titolo di proprietà o altro, da parte del richiedente (in carta semplice).
- 3) Estratto di mappa autentico o autenticato, nelle forme di Legge, dal progettista (in carta semplice).
- 4) Relazione tecnica in grado di illustrare compiutamente:
 - lo scopo e la funzionalità delle opere richieste;
 - il loro grado di interferenza con l'opera di bonifica;
 - un approfondito calcolo idraulico, qualora l'opera dia luogo ad interferenze di qualunque natura sul flusso in transito nell'alveo.
- 5) Elaborati grafici contenenti:
 - corografia dell'area oggetto dell'intervento, in scala 1:25.000 o 1:50.000;
 - planimetria su Carta Tecnica Regionale con l'esatta ubicazione dell'intervento, in scala 1:50.000 o 1:10.000;
 - planimetria su base catastale con indicazione delle opere richieste;
 - piante, sezioni quotate, profilo longitudinale della tratta di canale interessata, particolari costruttivi e quant'altro necessario per chiarire esaurientemente tutti gli aspetti legati e correlati alle opere richieste.
- 6) Documentazione fotografica in carta semplice, completa di planimetria, con individuazione dei coni di visuale, in grado di cogliere gli aspetti paesaggistici localmente significativi.
- 7) Dichiarazione in carta semplice da parte del Comune nell'ambito del quale verranno realizzati gli interventi, o autocertificazione sottoscritta dal tecnico progettista, sulla presenza o meno di vincoli di qualunque natura (paesaggistici, idraulici, archeologici, ecc.).
- 8) Estratto del piano regolatore comunale vigente in carta semplice.
- 9) Eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile dal progettista o richiesta dal Consorzio per dare completezza all'istruttoria.

N.B.: Di quelli sopra elencati vanno presentati i documenti occorrenti per il tipo di concessione/licenza che si richiede.

^(*) Cancellare l'ipotesi che non ricorre.

SCHEMA DI MODELLO TIPO PER CONCESSIONI PRECARIE

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO
Via Pordenone, 6
45019 – Taglio di Po

CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO

Premesso che la Ditta
.....
.....
con domanda in data.....chiedeva la concessione per
.....

Vista lo scheda tecnica del¹del Consorzio in data;
Visto il R.D. 8 maggio 1904 n. 368, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il vigente Regolamento consorziale di polizia idraulica
Visto il verbale di determinazione del Direttore n° del
Ritenute la richiesta di concessione ammissibile a termini del Regolamento stesso;
Visto lo Statuto consorziale;

SI CONCEDE

alla sopraindicata Ditta il permesso richiesto, subordinatamente all'accettazione ed alla osservanza delle seguenti condizioni.

1. La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed è sempre revocabile, modificabile e rescindibile in qualsiasi tempo, quando – a giudizio insindacabile del concedente – ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi del Consorzio.
2. Nei casi di allargamento, deviazione od altra opera qualunque che si dovesse eseguire (nella strada, nel canale, nell'argine) ove l'opera privata che ora viene concessa non si trovasse in relazione con dette modificazioni, o non potesse più servire all'uso cui fu destinata, è fatto obbligo al concessionario, a tutte sue spese e senza alcun diritto a rifusione, di demolirla, di modificarla o ricostruirla in relazione alle nuove condizioni dell'argine, del canale, della strada, con facoltà al Consorzio

¹ Indicare la struttura consorziale competente.

di procedere alla sua demolizione d'ufficio dopo una prima inutile diffida al concessionario, qualora la sussistenza della stessa fosse di impedimento allo sviluppo completo del piano di esecuzione dei lavori consorziali.

La Ditta concessionaria resta pertanto fin da ora obbligata a rifondere al Consorzio le spese da esso sostenute, alla riscossione delle quali si procederà nelle norme e coi privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.

3. La concessione viene data a tutto rischio e pericolo della Ditta concessionaria ed il Consorzio non sarà mai né verso di essa, né verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera concessa. A tale scopo la Ditta concessionaria, colla firma di accettazione della presente, si impegna di tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo.
4. L'opera dovrà essere eseguita, a tutte spese della Ditta concessionaria, nel minor tempo possibile e con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali; resteranno a carico della Ditta concessionaria tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente concessione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità ed urgenza, giudicherà esclusivamente e inappellabilmente il concedente.

Nella esecuzione dei lavori la Ditta concessionaria dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dal² consorziale.

5. La manutenzione dell'opera concessa resta a totale carico della Ditta concessionaria, suoi successori od aventi causa.
6. La concessionaria è obbligata a denunciare al Consorzio ogni variazione di ditta entro quindici giorni dalla data di stipulazione del contratto relativo al trasferimento di proprietà per il rinnovo della concessione alla nuova ditta proprietaria, fermi rimanendo nell'alienante, in caso di inadempimento di questa condizione, tutti gli obblighi e le responsabilità assunte con la presente verso il Consorzio.
7. Oltre alle condizioni contenute nel presente atto, la Ditta concessionaria è tenuta alla osservanza di tutte le disposizioni di polizia idraulica della bonifica (R.D. 8/5/1904 n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni), dello statuto e dei regolamenti consorziali, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica ed in particolare del D.L.vo n. 152/1999.
8. La Ditta concessionaria corrisponderà al Consorzio medesimo il canone annuo di (euro)
che sarà riscosso nei modi e colle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 2.
Il concedente si riserva la facoltà di revisionare la misura del canone a seguito di specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione Consorziale.
9. Tutti i diritti, spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente concessione sono a carica della Ditta concessionaria.
10. La durata della concessione è stabilita in anni Alla scadenza della stessa lo stato dei luoghi dovrà essere riportato allo stato preesistente salvo che la detta

² Indicare la struttura consorziale competente.

concessione provveda alla richiesta di rinnovo della concessione entro 3 mesi dalla scadenza.

Il ripristino dello stato dei luoghi, se non realizzato dal concessionario, sarà realizzato dal Consorzio il quale provvederà al recupero della spesa della concessione nei modi di legge.

11.....	3
12.....	3
13.....	3

....., li

IL DIRETTORE
-Dr.Ing.Giancarlo MANTOVANI-

.....

La Ditta concessionaria dichiara di accettare, ad ogni conseguente effetto, la sopra estesa concessione, ed in prova sottoscrive l'atto presente con l'intesa che l'inosservanza anche di una delle elencate condizioni ne comporterà la revoca.

LA DITTA CONCESSIONARIA

.....

³ Prescrizioni tecniche a carattere particolare

SCHEMA DI MODELLO TIPO PER AUTORIZZAZIONI-LICENZE

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO
Via Pordenone, 6
45019 Taglio di Po

IL DIRETTORE

Vista la domanda presentata addì;

Vista la scheda tecnica del¹ del Consorzio;

Visto il verbale di determinazione del Direttore n° del

Visto il R.D. 8 maggio 1904 n. 368, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di polizia idraulica consorziale;

AUTORIZZA

alla Ditta per quanto di competenza e ai soli fini idraulici
la realizzazione delle seguenti opere
con l'osservanza delle seguenti condizioni prescritte
.....

....., li

IL DIRETTORE

.....

¹Indicare la struttura consorziale competente

ALLEGATO N.5 SCHEMA DELLA TABELLA INDICATA ALL'ART. 9 - 1° COMMA, DEL REGOLAMENTO

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
<p>a) <u>PONTICELLO-TOMBOTTO</u> Tubi in cemento armato o compresso, in lamiera di acciaio o altro tipo di materiale che sarà stabilito dal Consorzio in base alle condizioni locali, su idonee fondazioni, con rinfiando e muri di testata in calcestruzzo e parapetti regolamentari alti 1 m. sul piano viabile.</p>		<p>Il diametro minimo sarà determinato in relazione alla tratta di canale interessata dal manufatto secondo i calcoli idraulici, forniti dal Consorzio e non potrà comunque essere mai inferiore a 100 cm. Per luci superiori a 150 cm si passa alla categoria ponti. Larghezza minima 6,00 m. Per larghezze superiori a 10,00 m si passa alla categoria tombature. Non è consentita l'esecuzione a cavedone, senza muri di testata e parapetti regolamentari. Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Il Concessionario provvederà alla pulizia del fondo del manufatto ogni volta se ne presenti la necessità o quando il Consorzio ne faccia richiesta e comunque, alla presenza del personale consorziale di zona avvertito a cura del Concessionario. Qualunque ostacolo si formi all'imbocco del manufatto, quali accumulo di erbe tagliate, roste od altro, sarà immediatamente rimosso dal Concessionario. In caso di mancato adempimento agli obblighi suddetti, interverrà il Consorzio che ne addebiterà poi la spesa al Concessionario mediante ruolo. Resta a carico del Consorziato la pulizia dei sedimenti all'interno del ponticello-tombotto. Le quote esecutive saranno fissate e controllate dal personale consorziale alla presenza del Concessionario al momento dell'esecuzione dei lavori.</p>
<p>b) <u>PONTE</u> In muratura di mattoni pieni o in calcestruzzo armato formato con piedritti o spalle portanti, volti o solette; fondazioni in calcestruzzo con o senza pali in c.a. parapetti regolamentari alti 1m sul piano viabile.</p>		<p>La luce minima sarà determinata in relazione alla tratta di canale interessata dal ponte, e comunque non potrà essere inferiore a 1,50 m. L'altezza minima del sottotrave rispetto alla piena non sarà mai inferiore a 1,00 m. Larghezza esterna minima 6,00 m e massima 10,00 m. Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Idem come sopra</p>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
<p>c) <u>TOMBINATURA</u></p> <p>In tubi di cemento armato o compresso in lamiera di acciaio o altro tipo di materiale che sarà stabilito dal Consorzio in base alle condizioni locali, su idonea fondazione, con rinfianco e muri di testata in calcestruzzo e completi di parapetti regolamentari.</p>		<p>Il diametro minimo sarà determinato in relazione alla tratta di canale interessata dal manufatto, secondo i calcoli idraulici forniti dal Consorzio e non potrà comunque essere inferiore a 100 cm.</p> <p>Non è consentita l'esecuzione a cavedone, senza muri di testata e senza parapetti regolamentari.</p> <p>Devono essere costruiti pozzetti di ispezione al massimo ogni 20 m con passo d'uomo da 70x70 cm, i giunti dovranno essere realizzati a perfetta tenuta idraulica.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Idem come sopra</p> <p>L'area risultante dalla tombinatura dovrà essere mantenuta pulita da erbe ed arbusti, a cura e spese del Concessionario con divieto assoluto di costruzione e di piantagione.</p> <p>Nell'area risultante dalla tombinatura deve essere ricavata una scolina con recapito in ogni pozzetto attraverso idonea caditoia.</p> <p>L'imbocco della tombinatura sarà protetto da griglia metallica fermarosta e completato da gargami metallici.</p>
<p>d) <u>GALLERIA</u></p> <p>In calcestruzzo armato con platee e piedritti portanti volti o solette piane.</p>		<p>La luce minima sarà determinata in relazione alla tratta di canale interessata dal manufatto, e secondo i calcoli idraulici forniti dal Consorzio e non potrà comunque essere inferiore a 100 cm. Muri di testata sempre in c.a.; completi di parapetti regolamentari, pozzetti di ispezione e di manutenzione, al massimo ogni 20 m per luci fino a 1,20 m</p> <p>Pozzetti ogni 40 m per luci superiori a 1,20 m.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Idem come sopra</p>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
<p>e) <u>TUBAZIONI DI SCARICO ACQUA PIOVANA O DI DERIVAZIONE</u></p> <p>Per scarico di acque piovane provenienti dalle aree arginali o per prelievo anche con motopompe di acqua di derivazione, costituite da tubi in cemento armato o compresso, o materie plastiche o acciaio su fondazione idonea, provvista di muri frontali e d'ala allo sbocco e di eventuale scivolone in calcestruzzo o altro materiale ritenuto idoneo dal Consorzio fino al fondo del canale in funzione dell'importanza dell'opera.</p>		<p>Il diametro minimo sarà di 30 cm o equivalente. Lo sbocco potrà essere, a insindacabile giudizio del Consorzio, munito di paratoia scorrente in appositi gargami oppure di saracinesca a perfetta tenuta idraulica e dovrà essere completo di valvola di non ritorno a clapet.- Nel caso di derivazione del canale consorziale con motopompa, questa deve essere collocata a non meno di 4 m dal ciglio e attingere mediante un tubo del diametro idoneo posto nello spazio di 4m dal ciglio alla motopompa, idoneo a consentire il transito libero dei mezzi consorziali.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Idem come sopra</p> <p>La manovra di chiusura e apertura della chiavica è a cura e spese del Concessionario, che assume la responsabilità degli eventuali allagamenti conseguenti alla mancata manovra o imperfetta tenuta idraulica della chiavichetta.</p> <p>L'opera di sbocco deve essere segnalata con idoneo cippo segnalatore fisso, completo di cartello di identificazione eseguito e mantenuto a cura e spese del Concessionario nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite nell'atto autorizzativo.</p> <p>Non è consentito, salvo specifica motivata autorizzazione, lo scarico diretto delle scoline nei canali di bonifica; le stesse dovranno cioè confluire in un capofosso al termine del quale sarà realizzato lo scarico.</p>
<p>f) <u>CHIAVICA DI SCARICO DI ACQUE DI RIFIUTO</u></p> <p>Per scarico di acqua non piovana cioè acque di rifiuto provenienti da edifici: industriali, civili, abitazioni, agglomerati urbani, acquedotti, fognature, depuratori ecc..</p> <p>Identiche modalità costruttive della precedente categorie e)</p>		<p>Rispetto D.lgs. 152/2006: autorizzazione della Provincia competente.</p> <p>L'accertamento dell'idoneità delle acque scaricate sarà effettuata mediante analisi effettuate da laboratori specializzati a cura e spese del Concessionario. Il numero delle analisi non sarà inferiore ad una al mese nel caso di scarichi da depuratori e fognature comunali e da industrie ed i risultati delle stesse dovranno essere tempestivamente trasmessi al Consorzio.</p>	<p>La manovra di chiusura e apertura della chiavica è a cura e spese del Concessionario, che assume la responsabilità degli eventuali allagamenti conseguenti alla mancata manovra o imperfetta tenuta idraulica della chiavichetta.</p> <p>L'opera di sbocco deve essere segnalata con idoneo cippo segnalatore fisso, completo di cartello di identificazione eseguito e mantenuto a cura e spese del Concessionario nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite nell'atto autorizzativo.</p>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
		<p>Nel caso di inottemperanza da parte del concessionario le analisi saranno eseguite dal Consorzio ed il rimborso delle spese sarà recuperato mediante ruolo.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Espurgo del canale consorziale di recapito per l'estesa di almeno m. 200 ogni 5 anni e ad ogni richiesta del Consorzio. Per gli scarichi di fognature comunali l'espurgo del canale consorziale è di almeno m. 1000 a valle dello scarico ogni 5 anni e ad ogni richiesta del Consorzio.</p>
<p>g) <u>ATTRAVERSAMENTO AEREO O INTERRATO DI CANALE</u></p> <p>Con tubature metalliche per acquedotti o condotte industriali, cavi telefonici, elettrici o altro. Le tubazioni non dovranno ostacolare il passaggio sulle sommità arginali o sul piano campagna, saranno ancorate a blocchi di calcestruzzo interrati posti al ciglio.</p>		<p>Di norma gli attraversamenti di canali possono essere aerei ed esterni ai manufatti o interrati (subalveo).</p> <p>Nel primo caso la quota della generatrice inferiore del tubo dovrà essere sempre superiore di 1m rispetto alla massima piena. Le condotte contenenti liquidi non potranno mai essere poste in opera dentro i ponti, ma soltanto ancorate all'esterno.</p> <p>Tale quota sarà comunque fissata di volta in volta dal Consorzio.</p> <p>Nel secondo caso, qualora le tubazioni creino ostacoli nelle pertinenze consorziali, potranno essere poste in opera completamente interrate a non meno di 120cm al di sotto della quota del fondo sistemato del canale;</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Le sponde del canale rimosse dall'interramento della condotta saranno ripristinate con adeguati presidi.</p> <p>Il concessionario è tenuto al ripristino delle scarpate ogni volta che queste subiscano un cedimento nel tratti di almeno 10 metri intorno all'insediamento della tubazione condotta.</p> <p>Su richiesta del Consorzio dovrà eventualmente essere presentato lo studio geotecnico dei terreni di insediamento degli attraversamenti interrati.</p> <p>L'opera deve essere segnalata con idoneo cippo segnalatore fisso, completo di cartello di identificazione eseguito e mantenuto a cura e spese del Concessionario nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite nell'atto autorizzativo.</p>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
<p>h) <u>PARALLELLISMO DI TUBAZIONE E CAVO</u></p> <p>poste in fregio a canali ed in proprietà consorziale o demaniale</p>		<p>I Parallellismi aerei devono esser ubicati alla distanza variabile da 6.00 a 10.00 m a seconda dell'importanza del canale e delle particolari condizioni ambientali, prevedendo comunque e sempre di mantenere la massima distanza possibile sia in proprietà consorziale che demaniale o privata.</p> <p>Parallellismi interrati dovranno risultare distanti dal ciglio a canale non meno di 6 m alla profondità non inferiore di 1.00 m. Dovranno essere a perfetta tenuta idraulica.</p> <p>Opportuni segnali o spie dovranno permettere di individuarne l'ubicazione. Per i parallellismi ubicati in proprietà privata, è sufficiente una semplice licenza di posa in opera alle stesse condizioni suddette senza canone.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>L'opera deve essere segnalata con idoneo cippo segnalatore fisso, completo di cartello di identificazione eseguito e mantenuto a cura e spese del Concessionario nel rispetto delle indicazioni che saranno impartite nell'atto autorizzativo.</p>
<p>i) <u>RECINZIONE</u></p> <p>Posta in fregio a canali e/o sulla proprietà consorziale</p>		<p>La recinzione di tipo fisso potrà essere ubicata alla distanza variabile da 6.00 a 10.00 m dal ciglio del canale o dall'unghia esterna dell'argine, dette distanze, possono variare da 4.00 a 10.00 m per recinzioni di tipo mobile intendendosi con esse esclusivamente quelle provvisorie per delimitazione dei cantieri temporanei.</p> <p>Nel caso di canali tombinati o di gallerie, la recinzione di tipo mobile potrà essere posta in mezzzeria del manufatto, mentre la recinzione di tipo fisso potrà essere posta sul limite del confine catastale e comunque ad una distanza variabile da 4 a 10 metri dall'asse del manufatto.</p>	<p>Il rinnovo di concessioni di recinzioni esistenti a distanze inferiori di quelle a lato indicato non è consentito.</p>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
		<p>Dette distanze varieranno a seconda dell'importanza del corso d'acqua e delle particolari condizioni ambientali, prevedendo comunque e sempre di mantenere la massima distanza possibile.</p> <p>Se la recinzione non è in proprietà consorziale, è sufficiente la semplice licenza di posa in opera.</p> <p>Nel caso in cui la recinzione sia posta trasversalmente ad un argine o pertinenza consorziale, deve essere esclusivamente del tipo mobile entro i 6.00 m dal ciglio a canale, ed essere munita di cancello per consentire il passaggio dei mezzi consorziali.</p> <p>Il sostegno a canale del cancello dovrà essere di tipo estraibile o amovibile.</p> <p>Nel caso di sbarre di interclusione il piantone fisso sarà posto ad una distanza compresa fra i 4 e i 6 metri secondo l'importanza del canale.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del Settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	
<p>I) <u>FABBRICATO IN FREGIO</u></p> <p>Poiché non si concede la costruzione su proprietà demaniale e/o consorziale, il Consorzio accorderà semplice licenza.</p>		<p>Il fabbricato potrà essere ubicato alla distanza variabile da 8.00 a 10.00 m dal ciglio del canale o dall'unghia esterna dell'argine.</p> <p>Per permettere il transito e la manutenzione di mezzi d'opera, sono consentite le sporgenze a sbalzo delle coperture sino ad una distanza non inferiore a metri 6.0, misurati dalla proiezione della linea di gronda al ciglio del canale o all'unghia esterna dell'argine purchè con altezza non inferiore a m 4.0 misurati tra la quota del piano campagna e il limite inferiore della linea di gronda.</p> <p>Nel caso di canali tombinati o di gallerie la distanza del fabbricato dal ciglio preesistente, varierà dai 6.0 ai 10.0 m.</p>	<p>Su richiesta del Consorzio sarà presentato lo studio geotecnico sugli effetti della costruzione nei riguardi dell'argine e della scarpata del canale adiacente.</p> <p>Lo sgrondo delle acque non potrà essere diretto verso la sponda del canale per evitare erosioni della sponda e franamenti.</p>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
		<p>La distanza dei fabbricati non dovrà comunque essere inferiore a 5.00 m dal limite della proprietà come previsto dalla norma urbanistica vigente. Dette distanze varieranno a seconda dell'importanza del corso d'acqua e delle particolari condizioni ambientali, precedendo comunque e sempre di mantenere la massima distanza possibile.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del Settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	
<p>m) <u>STRADE</u></p> <p>Di nuova costruzione poste in fregio alla rete demaniale e consorziale</p>		<p>Nel caso di strade di nuova costruzione la distanza dai cigli dal nastro di asfalto ed al cassonetto non sarà mai inferiore a 4.00 m.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del Settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Su richiesta del Consorzio sarà presentato lo studio geotecnico sugli effetti della costruzione nei riguardi dell'argine e della scarpata del canale adiacente.</p> <p>Lo sgrondo delle acque non potrà essere diretto verso la sponda del canale per evitare erosioni della sponda e franamenti.</p>
<p>n) <u>RAMPE DI ACCESSO E TRANSITO</u></p> <p>Accesso a strade ed argini consorziali. Transito su strade o sommità arginali o banche e sottobanche.</p>		<p>La rampa di accesso arginale non deve ostacolare il deflusso delle acque nel fosso di guardia.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Il Concessionario curerà la costante manutenzione dell'opera oggetto del transito. In caso di mancato adempimento, dopo un invito scritto rimasto senza effetto, provvederà il Consorzio, che addebiterà la spesa al Concessionario mediante ruolo.</p> <p>Il transito di mezzi pesanti potrà essere consentito previo accertamento tecnico mediante prove geotecniche a cura del Consorzio che addebiterà le relative spese al concessionario mediante ruolo.</p>

OGGETTO DELLA CONCESSIONE	Durata anni	PRESCRIZIONI PER L'UFFICIO TECNICO SULLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI	ALTRE CLAUSOLE DISCIPLINARI
<p>o) <u>SFALCIO ERBA SU ARGINI E RELITTI</u></p>		<p>Lo sfalcio deve essere effettuato almeno due volte all'anno nei mesi di maggio e settembre.</p> <p>Su motivata proposta del responsabile del settore preposto, il Consiglio di Amministrazione Consorziale potrà autorizzare il Direttore a rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga a quanto stabilito nelle prescrizioni sopra indicata.</p>	<p>Deve essere curata la costante manutenzione della sommità arginale, che deve essere sempre libera al transito, senza buche o dossi. In caso di inosservanza, dopo un invito scritto rimasto senza effetto, provvederà il Consorzio, che ne addebiterà le spese al concessionario mediante ruolo.</p>
<p>p) <u>SBARRE E CATENE</u></p> <p>Installazione soggetta a rilascio di concessione, se realizzata su proprietà demaniale e/o consorziale.</p> <p>Installazione soggetta a rilascio di autorizzazione, se realizzata su proprietà privata.</p>		<p>La sbarra o catena dovrà essere installata mediante posa di piantone di tipo mobile posto in prossimità del ciglio del canale o dell'unghia a campagna dei canali arginati.</p> <p>La ditta dovrà fornire al personale consorziale addetto alla manutenzione delle opere idrauliche copia della chiave necessaria per l'apertura della sbarra o catena.</p>	<p>Il Concessionario curerà la costante manutenzione dell'opera. In caso di mancato adempimento, dopo un invito scritto rimasto senza effetto, provvederà il Consorzio stesso, che addebiterà la spesa necessaria per il lievo della sbarra o catena al Concessionario mediante ruolo.</p>

Prescrizioni comuni a tutte le concessioni :

- 1) la domanda deve essere accompagnata dal progetto dell'opera richiesta e prima dell'inizio dell'istruttoria deve essere versato un contributo "una tantum" per rimborso spese di istruttoria di € 80,00 per rilascio di concessione e di € 40,00 per rilascio di autorizzazione a norma della D.G.R.V. n° 1997 del 25.06.2004.
L'importo di € 80,00 per le spese di istruttoria relative al rilascio di concessione potrà essere incrementato entro un massimo del 100%, previa valutazione dell'onerosità e della complessità dell'istruttoria svolta, così come previsto dalla citata D.G.R.V. n° 1997 del 25.06.2004;
- 2) la domanda decade, trascorsi 30 giorni dall'invito ad integrare la documentazione e/o completare la stessa con il versamento di cui al punto precedente.
- 3) prima dell'inizio dei lavori il Concessionario deve comunicare la data di inizio che deve avvenire entro sei mesi dalla data della concessione e di ultimazione dei lavori che deve avvenire entro tre anni dall'inizio salvo motivate richieste di proroga;

- 4) nel caso, le opere concesse devono essere collaudate secondo le leggi vigenti, prima di essere utilizzate ed il certificato di collaudo deve essere trasmesso al Consorzio prima dello svincolo della cauzione;
- 5) in casi particolari, il Consorzio potrà richiedere dal concessionario, prima del rilascio della concessione, una cauzione provvisoria dell'importo ritenuto congruo dal Consorzio, per il completamento degli oneri eventualmente non rispettati dal concessionario stesso o per la riparazione di eventuali danni alle opere stesse;
- 6) la restituzione della cauzione avrà luogo dopo 6 mesi dalla comunicazione di ultimazione, previo accertamento positivo del Consorzio;
- 7) per quanto non previsto nel presente allegato 5 del Regolamento si rimanda alle disposizioni di cui al R.D. 368/1904, alle disposizioni particolari emanate dalla Regione del Veneto e a quanto previsto dal Codice Civile.

**SCHEMA DI MODELLO DI VERBALE
DI ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONE**

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO
Via Pordenone, 6
45019 Taglio di Po

Provincia di Comune di

**PROCESSO VERBALE DI
ACCERTAMENTO DI CONTRAVVENZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI
POLIZIA PER LE OPERE DI BONIFICA**

(Art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215)

(Art. 150 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368)
(Artt. 15 e segg. del vigente Regolamento consorziale di polizia idraulica)

L'anno il giorno del mese di
..... alle ore nella località
del Comune di

lo sottoscritto nella qualità di
..... con residenza
ho accertato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tale fatto, costituente contravvenzione al disposto dell'art. 141 del Regolamento 8
maggio 1904 n. 368, è stato commesso nel giorno
..... e come risulta⁵
.....
di esso è responsabile⁶ di
professione domiciliato in

⁵ Indicare le prove o indizi.

⁶ Indicare l'autore della contravvenzione e se è minorenni, indicare il padre di lui e, in mancanza, la madre o il tutore. Quando il danno sia stato cagionato da un animale, anche se smarrito o fuggito, indicare il proprietario dell'animale stesso o chi se ne serviva.

Il contravventore ha dichiarato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le cose colte in contravvenzione e sequestrate sono:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Intimatosi al contravventore di⁷
.....
si è provveduto⁸
.....
.....

.....⁹

.....¹⁰

⁷ Indicare l'intimazione fatta e se il contravventore abbia obbedito.

⁸ Indicare se sia stato necessario l'intervento della forza armata.

⁹ Firma del contravventore se questi richieda di firmare.

¹⁰ Firma dell'agente giurato o di chi, sopra sua relazione, redige il verbale.

**SCHEMA DI MODELLO DI RAPPORTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE
AMMINISTRATIVA**

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO
Via Pordenone, 6
45019 Taglio di Po

Provincia di Comune di

**RAPPORTO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALLE
DISPOSIZIONI DI
POLIZIA PER LE OPERE DI BONIFICA**

(Art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215)
(Art. 150 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368)
(Artt. 15 e segg. del vigente Regolamento consorziale di polizia idraulica)

L'anno il giorno del mese di
..... alle ore nella località
del Comune di

Io sottoscritto nella qualità di
..... con residenza
ho accertato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tale fatto, costituente violazione amministrativa al disposto dell' art.
n. 133 lettera ...)¹¹
n. 134 lettera ...)
del Regolamento 8 maggio 1904 n. 368 è stato commesso nel giorno
..... e come risulta¹²
.....
.....

¹¹ Completare con l'indicazione della lettera e cancellare l'ipotesi che non ricorre.
¹² Indicare le prove o indizi.

di esso è responsabile¹³ di
professione domiciliato in
.....

Il predetto¹⁴ ha dichiarato:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Le cose colte in contravvenzione e sequestrate sono:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Intimatosi al predetto¹⁵ di¹⁶
si è provveduto¹⁷
.....

.....¹⁸

.....¹⁹

¹³ Indicare l'autore della violazione e se è minorenne, indicare il padre di lui e, in mancanza, la madre o il tutore. Quando il danno sia stato cagionato da un animale, anche se smarrito o fuggito, indicare il proprietario dell'animale stesso o chi se ne serviva.

¹⁴ Indicare l'autore della violazione e se è minorenne, indicare il padre di lui ed in mancanza la madre o il tutore. Quando il danno sia stato cagionato da un animale, anche se smarrito o fuggito, indicare il proprietario dell'animale stesso o chi se ne serviva.

¹⁵ Vedi nota n. 4.

¹⁶ Indicare l'intimazione fatta e se il contravventore abbia obbedito.

¹⁷ Indicare se sia stato necessario l'intervento della forza armata.

¹⁸ Firma del contravventore se questi richieda di firmare.

¹⁹ Firma dell'agente giurato o di chi, sopra sua relazione, redige il verbale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3309 del 23 ottobre 2007

Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali.

[Ambiente e beni ambientali]

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente, arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

Prendendo spunto dalle frequenti segnalazioni che provengono dagli uffici comunali a fronte di attività di varia natura riscontrate in fascia di rispetto idraulico ovvero in area demaniale (quali fiumi, canali, loro sponde arginali, fasce golenali etc.) si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle competenze amministrative degli Uffici Regionali dei Geni Civili in relazione alle diverse tipologie di interventi.

Più volte, infatti, la successione nel tempo di norme primarie e secondarie e di atti amministrativi, la non sempre univoca interpretazione ed applicazione delle procedure, nonché l'instaurarsi, in taluni casi, di una prassi accettata e condivisa tra i diversi enti ma non sempre conforme alle disposizioni di legge, hanno generato una situazione di incertezza dell'azione amministrativa.

L'obiettivo che la Giunta regionale si pone, nello spirito della più ampia ed efficace collaborazione tra le Amministrazioni Comunali e gli uffici regionali, è di fornire ragguagli ed indirizzi, anche operativi, volti ad omogeneizzare, semplificare, chiarire, per quanto possibile, comportamenti e procedure, nell'ambito di una corretta partizione tra la Regione e i Comuni delle rispettive competenze.

Preliminarmente appare opportuno delineare in generale il settore di intervento degli Uffici Regionali del Genio Civile partendo dal trasferimento alle Regioni - per opera del D.Lgs. 112/98 - di gran parte delle funzioni statali in materia di difesa del suolo e polizia idraulica da esercitarsi nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, nonché dal R.D. 1775/1933, dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 368/1904. Le competenze idrauliche degli Uffici regionali del Genio Civile sono state altresì previste e disciplinate da numerose leggi regionali, tra le quali giova ricordare la L.R. 52/80, la L.R. 41/88 e la L.R. 11/01.

La normativa richiamata colloca l'attività degli uffici regionali del Genio Civile nell'ambito della funzione di "Difesa del Suolo", intesa come tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, delle acque sotterranee nonché delle aree o fasce a questi connessi, avente le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico.

Inoltre gli uffici regionali del Genio Civile, operando nel quadro degli indirizzi e del coordinamento sviluppato per quanto di competenza dalla Direzione Difesa del Suolo e dalle Unità di Progetto Distretti Idrografici, segnalano le situazioni critiche e pericolose, propongono e progettano gli interventi di riassetto idraulico da attuare con la precipua finalità di consentire una corretta regimazione delle acque e la complessiva sicurezza idraulica del territorio. I corsi d'acqua, così come gran parte degli argini e delle golene, nonché le piste sulle sommità arginali fanno infatti parte del demanio dello Stato, attribuito per la gestione e la manutenzione idraulica alla Regione del Veneto, la quale dà corso a tali attività tramite gli Uffici del Genio Civile.

Analogamente, per la specifica rete idrografica di rispettiva competenza, operano i Servizi Forestali, i Consorzi di Bonifica e altri soggetti ai quali è attribuita la gestione di corsi d'acqua, di manufatti e di opere idrauliche.

Delineate tali premesse si pone con particolare urgenza il problema di risolvere le incertezze sorte a proposito dell'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla rimozione, al trasporto e allo stoccaggio di rifiuti abbandonati lungo i corsi d'acqua e lungo le rive dei corsi d'acqua. Infatti le problematiche connesse agli ambiti di competenza occupati in tale materia dall'Amministrazione Regionale e dai Comuni presenti nel territorio, costituiscono sempre più spesso oggetto di interrogativi e chiarimenti a cui occorre dare riscontro in maniera univoca.

In materia di rifiuti va evidenziato che il D.lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" (meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale) sancisce nella classificazione contenuta all'interno dell'art 184, comma 2, lettera d), che sono rifiuti urbani, tra gli altri, "i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua". Dal combinato disposto dei primi due commi di cui all'art. 198 del medesimo Testo Unico emerge inoltre che "I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati [...] e che a ciò provvedono con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani [...]". A sua volta la Legge Regionale n. 3/2000 per effetto dell'art. 7, comma 1, ascrive ai Comuni, attraverso le Autorità d'ambito, la competenza relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati considerando rifiuti urbani "tutti i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

Dalla ricognizione normativa sin qui operata emerge dunque quanto segue:

- nel caso di abbandono di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive dei corsi d'acqua, il soggetto istituzionalmente competente alla gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati, è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale. Ciò fatta salva l'individuazione del/dei responsabile/i dell'abbandono sul cui capo, in tal caso, graverà l'obbligo della asportazione del materiale e del ripristino dello stato dei luoghi;
- a fronte invece di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che siano riconosciuti dall'Autorità idraulica competente dannosi al regime idraulico delle acque stesse o che, comunque, possano pregiudicare il funzionamento delle opere idrauliche, spetterà a tali Autorità (Uffici del Genio Civile, Servizi Forestali o Consorzi di Bonifica), ovvero al soggetto cui è attribuita la gestione del corso d'acqua, del manufatto o dell'opera idraulica, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, gestione e manutenzione idraulica, provvedere alla raccolta del materiale;
- l'intervento di raccolta, trasporto e stoccaggio a cura dei

Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Tanto, in considerazione del fatto che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un'area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive. Tuttavia, in considerazione della complessità e dell'onerosità di tale tipologia di interventi, la Giunta regionale si riserva di individuare, con successivi provvedimenti, forme di supporto tecnico - operativo e di contribuzione finanziaria all'esercizio delle attività in questione;

- per i rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti pur rammentando che ai sensi dell'art. 185, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, resta ferma la disciplina speciale di cui al regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 ai fini della corretta eliminazione degli stessi in impianti appositamente autorizzati, il soggetto istituzionalmente competente alla relativa rimozione e alle successive fasi tese alla corretta eliminazione è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. n. 52/1980;

Vista la L.R. n. 41/1988;

Vista la L.R. n. 3/2000;

Vista la L.R. n. 11/2001;

Visto il R.D. n. 1775/1933;

Visto il R.D. n. 523/1904;

Visto il R.D. n. 368/1904;

Visto il D.lgs n. 152/2006 e in particolare gli artt. 184,198,192;

delibera

1. di approvare gli indirizzi e i chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali come articolato nelle premesse che si richiamano e si danno per riportate integralmente;

2. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di far conoscere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 793 del 31 marzo 2009

Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali.

[Ambiente e beni ambientali]

L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Arch. Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

Riprendendo i contenuti e le finalità della Dgr n. 3309 del 23/12/2007, in seguito a richieste di chiarimenti rappresentate da alcune strutture coinvolte, con il presente provvedimento si ritiene opportuno fornire, in sostituzione del precedente atto, alcune indicazioni in merito alle competenze amministrative degli Uffici Regionali dei Geni Civili, dei Consorzi di Bonifica, nonché di altri soggetti cui è attribuita una competenza in termini di controllo sul regolare funzionamento delle opere idrauliche, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti rinvenuti nelle rispettive aree di pertinenza.

Più volte, infatti, la successione nel tempo di norme primarie e secondarie e di atti amministrativi, la non sempre univoca interpretazione ed applicazione delle procedure, nonché l'instaurarsi, in taluni casi, di una prassi accettata e condivisa tra i diversi enti ma non sempre conforme alle disposizioni di legge, hanno generato una situazione di incertezza dell'azione amministrativa.

L'obiettivo che la Giunta regionale si pone, nello spirito della più ampia ed efficace collaborazione tra le Amministrazioni Comunali e gli uffici regionali, è di fornire ragguagli ed indirizzi, anche operativi, volti ad omogeneizzare, semplificare, chiarire, per quanto possibile, comportamenti e procedure, nell'ambito di una corretta partizione tra la Regione e i Comuni delle rispettive competenze.

Preliminarmente appare opportuno delineare in generale il settore di intervento degli Uffici Regionali del Genio civile partendo dal trasferimento alle Regioni – per opera del D.Lgs. 112/98 – di gran parte delle funzioni statali in materia di difesa del suolo e polizia idraulica da esercitarsi nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 152/2006, nonché dal R.D. 1775/1933, dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 368/1904. Le competenze idrauliche degli Uffici regionali del Genio civile sono state altresì previste e disciplinate da numerose leggi regionali, tra le quali giova ricordare la Lr 52/80, la Lr 41/88 e la Lr 11/01.

La normativa richiamata colloca l'attività degli uffici regionali del Genio civile nell'ambito della funzione di "Difesa del Suolo", intesa come tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, delle acque sotterranee nonché delle aree o fasce a questi connessi, avente le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico.

Inoltre gli uffici regionali del Genio civile, operando nel quadro degli indirizzi e del coordinamento sviluppato per quanto di competenza dalla Direzione Difesa del Suolo e dalle Unità di Progetto Distretti Idrografici, segnalano le situazioni critiche e pericolose, propongono e progettano gli interventi di riassetto idraulico da attuare con la precipua finalità di consentire una corretta regimazione delle acque e la complessiva sicurezza idraulica del territorio. I corsi

d'acqua, così come gran parte degli argini e delle golene, nonché le piste sulle sommità arginali fanno infatti parte del demanio dello Stato, attribuito per la gestione e la manutenzione idraulica alla Regione del Veneto, la quale dà corso a tali attività tramite gli Uffici del Genio civile.

Analogamente, per la specifica rete idrografica di rispettiva competenza, operano i Servizi Forestali, i Consorzi di Bonifica e altri soggetti ai quali è attribuita la gestione di corsi d'acqua, di manufatti e di opere idrauliche.

Delineate tali premesse si pone con particolare urgenza il problema di risolvere le incertezze sorte a proposito dell'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla rimozione, al trasporto e allo stoccaggio di rifiuti abbandonati lungo i corsi d'acqua e lungo le rive dei corsi d'acqua. Infatti le problematiche connesse agli ambiti di competenza occupati in tale materia dall'Amministrazione Regionale e dai Comuni presenti nel territorio, costituiscono sempre più spesso oggetto di interrogativi e chiarimenti a cui occorre dare riscontro in maniera univoca.

In materia di rifiuti va evidenziato che il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" (meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale) sancisce nella classificazione contenuta all'interno dell'art 184, comma 2, lettera d), che sono rifiuti urbani, tra gli altri, "i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua". Dal combinato disposto dei primi due commi di cui all'art. 198 del medesimo Testo Unico emerge inoltre che "I Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati [...] e che a ciò provvedono con appositi regolamenti che stabiliscono in particolare a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani [...]". A sua volta la Legge regionale n. 3/2000 per effetto dell'art. 7, comma 1, ascrive ai Comuni, attraverso le Autorità d'ambito, la competenza relativa alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati considerando rifiuti urbani "tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

Dagli esiti della ricognizione normativa sopra richiamata, emergono le specifiche competenze dei diversi Enti tenuti a garantire la corretta gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, come rappresentate nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A).

In considerazione della complessità e dell'onerosità degli interventi di competenza dei Comuni descritti al punto 3) del prospetto allegato (Allegato A), inerenti le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, ove questi non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato, appare opportuno garantire, come anticipato nella citata Dgr 3309/2007, adeguate forme di sostegno economico a fronte delle spese sostenute dai Comuni stessi, in analogia a quanto è già consuetamente previsto a sostegno degli "in-

tereventi urgenti a tutela della balneabilità” o “spiaggiato”, attingendo le necessarie risorse dai fondi provenienti dalla cosiddetta “Ecotassa” (L. n. 549 del 28/12/1995 e Lr n. 3 del 21/01/20009).

A tal proposito, in riferimento agli interventi occorsi a far data dal 01/01/2008, i Comuni interessati potranno inoltrare idonea istanza di finanziamento presso i competenti uffici della Direzione regionale Tutela Ambiente, allegando la documentazione descrittiva, anche fotografica, delle circostanze che hanno reso necessario l'intervento di raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti, nonché la documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr n. 52/1980;

Vista la Lr n. 41/1988;

Vista la Lr n. 3/2000;

Vista la Lr n. 11/2001;

Visto il R.D. n. 1775/1933;

Visto il R.D. n. 523/1904;

Visto il R.D. n. 368/1904;

Visto il D.lgs n. 152/2006 e in particolare gli artt. 184,198,192;

Vista la Dgr n. 3309 del 23/10/2007;

delibera

1. di approvare gli indirizzi e l'individuazione delle specifiche competenze dei diversi Enti tenuti a garantire la corretta gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, come rappresentate nel prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A).

2. di prevedere adeguate forme di sostegno economico, a valere sui fondi provenienti dalla cosiddetta “Ecotassa” regionale, a fronte delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione degli interventi individuati al punto 3) del prospetto allegato (Allegato A), da richiedersi secondo le modalità individuate in premessa;

3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti la precedente Dgr n. 3309 del 23/10/2007;

4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

5. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente di predisporre gli atti necessari alla concessione dei contributi di cui al precedente punto 2);

6. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di dare adeguato risalto e far conoscere il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati.

Prospetto descrittivo delle competenze dei diversi Enti tenuti a garantire la corretta gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali

1. Nel caso di abbandono di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive dei corsi d'acqua, il soggetto istituzionalmente competente alla gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati, è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale. Ciò fatta salva l'individuazione del/dei responsabile/i dell'abbandono sul cui capo, in tal caso, graverà l'obbligo della asportazione del materiale e del ripristino dello stato dei luoghi;

2. A fronte invece di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che siano riconosciuti dall'Autorità idraulica competente dannosi al regime idraulico delle acque stesse o che, comunque, possano pregiudicare il funzionamento delle opere idrauliche, spetterà a tali Autorità (Uffici del Genio Civile, Servizi Forestali o Consorzi di Bonifica), ovvero al soggetto cui è attribuita la gestione del corso d'acqua, del manufatto o dell'opera idraulica, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, gestione e manutenzione idraulica, provvedere, assumendosi le relative spese, alle operazioni di gestione dei rifiuti rinvenuti, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento degli stessi.

3. L'intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero a cura dei Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Tanto, in considerazione del fatto che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un'area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive.

4. Per i rifiuti costituiti da carogne e/o carcasse di animali morti pur rammentando che ai sensi dell'art. 185, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, resta ferma la disciplina speciale di cui al regolamento CE n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002 ai fini della corretta eliminazione degli stessi in impianti appositamente autorizzati, il soggetto istituzionalmente competente alla relativa rimozione e alle successive fasi tese alla corretta eliminazione è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale.

DETERMINAZIONE DEI CONSEGUENTI MAGGIORI ONERI DI MANUTENZIONE (art. 8bis) Regolamento di Polizia Idraulica consorziale

Sono dovuti in tutti i casi in cui l'opera risulti **non conforme** alle vigenti norme in materia di POLIZIA IDRAULICA, e comporti maggiori oneri di manutenzione e sorveglianza da parte del Consorzio di Bonifica. I provvedimenti interessano l'intera rete idraulica consortile, sia con **alveo demaniale** che privato

N.	Tipologia dell'opera che determina impedimenti e/o interferenze	Modalità di applicazione del maggiore onere	Unità di Misura	Importo unitario (€/u.m.)	Importo annuale minimo (€)	Annotazioni
1	UNITA' ABITATIVE O PRODUTTIVE e similari poste a distanza inferiore a mt 4 dal ciglio canale, dall'unghia dell'argine e comunque dall'opera idraulica. Misura sulla proiezione dell'edificio sull'opera idraulica	Da mt 4,00 a mt 3,00	m	2,00	40,00	
		Da mt 2,99 a mt 0,00	m	3,00	60,00	
2	BARACCHE e similari posti a distanza inferiore a mt 4 dal ciglio canale, dall'unghia dell'argine e comunque dall'opera idraulica. Misura sulla proiezione dell'edificio sull'opera idraulica	Da mt 4,00 a mt 3,00	m	3,00	60,00	
		Da mt 2,99 a mt 0,00	m	4,00	80,00	
3	RECINZIONI, MURATURE, SIEPI ED ALBERATURE A QUINTA ARBOREA posti a distanza inferiore a mt 4 dal ciglio canale	Da mt 4,00 a mt 3,00	m	2,00	40,00	
		Da mt 2,99 a mt 0,00	m	4,00	80,00	
4	IMPIANTI COLTURALI SPECIALIZZATI (frutteti, serre, ecc.), o piantumazioni in genere posti a distanza inferiore a mt 4 dal ciglio del canale. La misura è riferita alla fronda e/o eventuali picchetti e cavi di sostegno e ogni eventuale elemento di sostegno in caso di alberature e serre	Da mt 4,00 a mt 3,00	m	2,00	40,00	
		Da mt 2,99 a mt 0,00	m	4,00	80,00	
5	CARTELLI PUBBLICITARI, ALBERATURE ED ALTRE OPERE PUNTUALI poste a distanza inferiore a mt 4 dal ciglio canale	Da mt 4,00 a mt 3,00	cad.	40,00		
		Da mt 2,99 a mt 0,00	cad.	80,00		
6	PARALLELISMI AEREI interferenti con l'attività di manutenzione	fino a 100 mt di canale interessato	m	1,00		
		da 100 mt a 500 mt di canale interessato	m	0,70		
		oltre 500 mt di canale interessato	m	0,40		
7	Presenza di Pavimentazioni o Marciapiedi realizzati in adiacenza all'opera idraulica poste a distanza inferiore a mt 4,00 dalla stessa e tali da <u>impedire</u> il deposito in loco dei materiali di espurgo		m	2,00	20,00	
8	Ripristino di franamenti causati in prossimità del ciglio, transito con mezzi, getti d'acqua o altre motivazioni attribuibili al consorzio		m	50,00		
9	Qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o scaricare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso.		cad.	40,00		